



TRIBUNALE DI LARINO
Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il giudice dell'esecuzione

Letta l'istanza depositata il 23.12.2025 dal custode del compendio pignorato, con la quale si chiedono istruzioni in merito alla custodia del bene staggito, stante l'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore esecutato, avvenuta con sentenza del 14.12.2025;

rilevato che la procedura esecutiva è stata avviata da un creditore titolare di credito fondiario, legittimato a proseguirla nonostante l'avvio della procedura suddetta a norma dell'art. 41 del testo unico bancario (TUB);

OSSERVA

1. La tematica della individuazione dei compiti di custodia dei beni che alla data del fallimento (oggi apertura della liquidazione giudiziale) siano stati pignorati ad iniziativa di un creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 TUB (circostanza la quale consente, come noto, che la procedura prosegua anche allorquando interviene il fallimento del debitore esecutato) è brumosa, ponendosi il problema di stabilire se le scelte riguardanti la custodia ricadono in capo al giudice dell'esecuzione, oppure se la figura del custode va individuata *ex lege* nel curatore, legittimato ad agire sotto l'egida delle direttive impartitegli dal giudice delegato. Segnatamente, si tratta di comporre il contrasto tra due discipline: quella dell'esecuzione singolare e quella della procedura concorsuale, posto che l'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra conduce ad approdi diacronici.

2. Secondo un primo orientamento, tendente a ritenere prevalenti le regole della concorsualità, la custodia è una specifica attribuzione del curatore, cui spetta l'amministrazione di tutti i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 31 l. fall. (oggi art. 128 c.c.i.i.), senza distinzione alcuna, per cui anche quando l'esecuzione individuale non si arresta perché iniziata da un creditore fondiario, la custodia del compendio pignorato spetterebbe pur sempre al curatore.

È questa l'idea espressa da Cass., sez. I, 20/11/1982, 6254, secondo cui l'azione esecutiva individuale eccezionalmente avviata da un istituto esercente il credito fondiario, ai sensi dell'art. 42 r. d. 16 luglio 1905, n. 646 (oggi ripreso all'art. 41 TUB), nonostante

il fallimento del mutuatario-debitore, non determina la sottrazione dei beni pignorati dall'istituto alla custodia ed all'amministrazione del curatore sotto la sorveglianza del giudice delegato, secondo le regole proprie della procedura fallimentare, anche se la espropriazione dei beni deve svolgersi per la realizzazione delle pretese creditorie dell'istituto; permanendo, pertanto, le funzioni di custodia del curatore, questi, poiché conserva le sue originarie attribuzioni, non diviene organo ausiliario del giudice dell'esecuzione, e non può essere quindi dal medesimo sostituito nell'ambito della procedura esecutiva individuale, ai sensi degli art. 66 e 559 c.p.c..

Questo assunto troverebbe un diretto riscontro nell'art. 32 comma secondo, l. fall. (oggi art. 129 c.c.i.i.), che riserva al giudice delegato la potestà di nomina di un coadiutore, e riceverebbe un conferma dall'art. 41, comma terzo, TUB, il quale prevede che il curatore debba versare alla banca le rendite degli immobili ipotecati, in tal modo implicitamente riconoscendogli la titolarità della custodia: infatti, se il curatore deve versare al creditore fondiario le rendite prodotte dall'immobile (si pensi, ad esempio, ai canoni di locazione), è evidente che dovrà preventivamente adoperarsi per riscuoterle, il che costituisce plastico esercizio delle funzioni custodiali (sulla legittimazione del custode a riscuotere i canoni di locazione cfr. Cass., 27/06/2016, n. 13216; Cass., 27/09/2018, n. 23320; Cass., sez. III, 5/06/2024, n. 15678).

3. Un diverso orientamento opina invece che l'esecuzione individuale, ove perseguibile, rimane disciplinata dalle regole sue proprie siccome dettate dal codice di rito, e dunque permane in capo al giudice dell'esecuzione il potere di dirigere l'espropriazione *ex art. 484 c.p.c.*, ivi incluso quello di nomina del custode *ex art. 559 c.p.c.*, che pertanto può essere individuato anche in un soggetto diverso dal curatore.

Tale ragionamento si ritrova in Cass., 02/6/1994, n. 5352, secondo la quale in caso di fallimento si applica il primo comma dell'art. 559, e dunque *“il potere di nominare o sostituire il custode dei beni pignorati spetta, non già al giudice delegato al fallimento, bensì a quello dell'esecuzione immobiliare, il quale, non è tenuto a conferire tale incarico al curatore del fallimento, consentendo la legge la coesistenza delle due procedure ed essendo, pertanto, quella individuale regolata dal codice di rito, per la parte non disciplinata dalle richiamate disposizioni speciali, con la conseguenza che resta fermo il provvedimento di nomina del custode”*.

4. Ad avviso di questo Tribunale la soluzione corretta si colloca in posizione mediana rispetto agli opposti precedenti or ora citati.

In primo luogo, l'art. 41 comma terzo TUB, nel prevedere che *“Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato”* riconosce una evidente funzione custodiale non solo al custode ma anche al curatore, il che implica evidentemente che sia intervenuta la liquidazione giudiziale: da ciò si evince che in questo caso non potrà aversi un custode diverso dal curatore.

In secondo luogo, la prosecuzione della procedura da parte del creditore fondiario ha notoriamente il fine di attribuire all'istituto di credito il vantaggio di conseguire il ricavato dalla vendita senza attendere i tempi del riparto concorsuale, e questo scopo può essere perseguito anche riconoscendo al curatore il subentro nell'esercizio delle funzioni custodiali, secondo la regola generale dell'art. 128 c.c.i.i., di cui il successivo art. 142 comma 1 costituisce precipitato necessario.

In terzo luogo può osservarsi che a norma dell'art. 559, comma primo, c.p.c., il giudice procede alla nomina del custode giudiziario in luogo del debitore *“Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita”*. Orbene, posta questa regola processuale, se l'apertura della liquidazione giudiziale interviene prima della sostituzione del debitore nella custodia, il provvedimento di nomina di un custode diverso dal curatore sarebbe inutile (poiché esiste già un soggetto investito della custodia del cespite in funzione della liquidazione dello stesso) e dannoso, poiché caricherebbe la procedura di un costo superfluo, rappresentato dal compenso da riconoscere ad un custode individuato in aggiunta al curatore. Viceversa, quando la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sopraggiunge alla sostituzione del custode, la figura del custode nominato dal giudice dell'esecuzione non ha più ragion d'essere; in questo caso, infatti, poiché il bene da liquidare viene acquisito all'attivo fallimentare e ricade sotto la custodia del curatore, la presenza di un ulteriore custode comporterebbe un ingiustificato aggravio di spese.

5. Le premesse di cui sopra non consentono però di ritenere dissipata ogni incertezza.

Invero, condiviso (sulla scorta di quanto sin qui detto) il postulato secondo cui in presenza della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale la nomina di un custode diverso dal curatore si risolverebbe in una inutile iperfetazione, occorre interrogarsi sulle modalità attraverso le quali il giudice dell'esecuzione, in presenza di una procedura esecutiva che segue il suo corso pure all'indomani dell'apertura della liquidazione giudiziale (per essere stata avviata da un creditore fondiario o perché il

curatore a scelto di coltivarla), deve esercitare le funzioni di direzione della medesima. Ciò in quanto l'art. 484 c.p.c., nell'affermare il principio secondo il quale *“L'espropriazione è diretta da un giudice”*, pone il problema di comprende come possa dipanarsi l'esercizio del governo della procedura, e dunque anche delle relative attività custodiali, allorquando il custode sia un ausiliario diverso da quello del giudice dell'esecuzione.

5.1. Le soluzioni astrattamente possibili sono due.

Da un lato si potrebbe dire che il giudice dell'esecuzione, per assicurarsi la direzione delle attività di custodia, sarebbe legittimato a nominare custode lo stesso curatore, così riconducendo questa figura nel perimetro dei suoi ausiliari (sulla natura del custode quale ausiliario del giudice cfr. *ex multis*, Cass. Sez. 3, 31/07/2025, n. 22105; Cass. Sez. 2, 19/10/2023, n. 29070; Cass. Sez. 3, 28/12/2021, n. 41798). Si tratta però di un predicato esegetico che sconta la preclusione di cui all'art. 560, comma 2 c.p.c., a mente del quale il giudice dell'esecuzione *“nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534”*: dunque il codice di rito vieta che possa essere investito delle funzioni custodiali un soggetto diverso da quello previsto dalla citata disposizione, a meno che il curatore non sia a sua volta iscritto nel predetto elenco.

5.2. Dall'altro, ed è questo il grimaldello interpretativo che in questa sede si intende utilizzare, è possibile ritenere che il curatore subentri al debitore nell'adempimento degli obblighi che su di lui gravano quale custode *ex lege* del compendio pignorato in forza dell'art. 559 c.p.c.

Questa opzione ricostruttiva rampolla dal combinato disposto di una serie di indici normativi.

5.2.1. Come noto, l'art. 559 c.p.c. prescrive che *“Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso”*. Con il pignoramento, dunque, il debitore perde il possesso privatistico del bene e diviene titolare di un possesso *iuris publici* che deve esercitare secondo le finalità e nei limiti propri dell'ufficio custodiale. La norma, parlando di custode, utilizza il termine *“debitore”* ma è pacifico che la disposizione trovi applicazione anche nelle ipotesi di esecuzione forzata promossa contro il terzo proprietario a norma dell'art. 602 c.p.c. (esplicita conferma di questa impostazione si ricava dalla lettura dell'art. 604, che nell'affermare che il pignoramento e tutti gli atti

dell'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, specifica che a questi si applicano tutte le disposizioni relative al debitore - e dunque anche l'art. 559 c.p.c. - tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c.).

5.2.2. A sua volta, nel disciplinare gli effetti della liquidazione giudiziale per il debitore, l'art. 142, comma primo, c.c.i.i. dispone che *“La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale”*, aggiungendo al primo comma dell'art. 143 che *“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.*

Si tratta di disposizioni che, unitamente ad altre (il cui scrutinio non rileva in questa sede), sostanziano il così detto effetto di spossamento del debitore (del quale vi è traccia nel formante giurisprudenziale da oltre cinquant'anni, e che si rinviene, a mero titolo esemplificativo, già in Cass. Sez. II, 18/11/1967, n. 2786) determinato *ipso iure* dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in conseguenza della quale il curatore subentra nell'amministrazione del patrimonio secondo le previsioni di cui agli artt. 128 (che corrisponde al previgente art. 31 della legge fallimentare) e 197 (riprendente il vecchio art. 88 l.f.) c.c.i.i..

5.3. La lettura coordinata di queste norme, in uno con il richiamato art. 559 c.p.c., consente di affermare che se il curatore succede al debitore nella custodia dei beni acquisiti all'attivo del fallimento, assumendo anche la legittimazione processuale nelle cause in corso, è parimenti evidente che egli è sostituito *ex lege* al debitore negli obblighi di cui agli artt. 559 e 560 c.p.c. divenendo, in quanto tale, destinatario dei provvedimenti di direzione della procedura adottati dal giudice dell'esecuzione, ai quali dovrà attenersi così come ad essi era vincolato il debitore; ciò peraltro senza diritto al compenso, posto che nessun compenso è previsto per il debitore custode (come esplicitamente affermato dall'art. 559 comma primo, c.p.c.) e che le attività custodiali del curatore troveranno remunerazione in sede concorsuale, nell'ambito del compenso dovutogli a norma dell'art. 137 c.c.i.i.

Del resto, il fenomeno di questo subentro, nei termini appena descritti, non è estraneo all'elaborazione giurisprudenziale, sebbene sia stato affermato per fini diversi da quelli esaminati nel caso *de quo*. È stato infatti osservato che *“la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente al curatore fallimentare, in sostituzione del debitore fallito a norma dell'art. 42 legge fall. e 559 c.p.c., indipendentemente dalla sua scelta circa la*

prosecuzione dell'esecuzione, individuale o concorsuale, sui beni pignorati (Cass. Sez. I, 08/05/2009, n. 10599), per giustificare che la massa fallimentare risponde nei confronti dell'aggiudicatario dei danni subiti da un immobile acquisito all'attivo e venduto nell'esecuzione individuale che il curatore abbia deciso di proseguire.

6. Così ricostruita la fonte degli obblighi custodiali del curatore, neppure potrà porsi un problema di interferenze tra le iniziative del giudice dell'esecuzione e l'attività di direzione della procedura concorsuale da parte del giudice delegato. Invero, gli obblighi inerenti alla custodia del bene pignorato trovano la loro fonte di regolazione primaria nell'art. 559 c.p.c., nel senso che il curatore, assumendo la gestione dei beni acquisiti alla massa in luogo del debitore in forza dei richiamati articoli del codice della crisi è tenuto, in quanto tale, alla osservanza di tutte le norme giuridiche che regolano quella gestione, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 560 c.p.c., che obbliga il curatore (subentrante all'esecutato) ad attenersi alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione; direttive la cui violazione potrà comportare la sostituzione del curatore nella custodia (così come nella custodia può essere sostituito il debitore inadempiente) ed è stigmatizzabile davanti al giudice delegato quale causa di revoca dell'incarico per violazione degli obblighi attinenti alla gestione.

7. Dunque, in definitiva, in presenza di una liquidazione giudiziale iniziata o proseguita dal creditore fondiario (ma anche coltivata dal curatore a norma dell'art. 216, comma 10 c.c.i.i.), il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato, ed è dispensato dal nominarlo ove non abbia ancora provveduto: si tratta infatti di nomina ormai superflua, poiché nell'esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore. Costui, sostituendosi al debitore nell'amministrazione del patrimonio acquisito all'attivo della procedura (a norma dell'art. 128 c.c.i.i.) soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c., così come vi soggiace il debitore a norma dell'art. 559 del codice di rito.

P.Q.M.

Revoca l'incarico di custode conferito all'avv. Barbara Olga Borrelli.

Si comunichi alle parti ed al curatore della liquidazione giudiziale.

Larino, lì 04/03/2026

**Il Giudice dell'esecuzione
Rinaldo d'Alonzo**